



COMUNICATO UFFICIALE N.158

158/1

La Commissione Accordi Economici, nella riunione tenuta a Roma il 23 Novembre 2017, accertati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed esaminati gli atti, ha assunto le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.:

Avv.Fabio GALLI – Presidente;

Avv.Vincenzo STELLA – Vice Presidente;

Dr.Giuseppe BLUMETTI;Avv.Francesco CARUSO;Avv.Carlo GRECO; Avv.Roberta LI CALZI;

Dr.Paolo MAGRELLI;Dr.Ermanno MAROTA; Componenti;

Sig.Enrico CIUFFA Segretario

1)RICORSO DEL CALCIATORE Francesco MARIANI/S.S.D.VIAREGGIO 2014 ARL

Con reclamo datato 29/09/2017, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD Viareggio 2014 a rl, il sig.Francesco MARIANI chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.5.109,67 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

Si costituiva la società controinteressata contestando la pretesa del reclamante sulla base della circostanza, che il medesimo, negli ultimi mesi di validità dell'accordo economico, accusava spesso degli infortuni (non refertati da un medico), e dimostrava mancanza d'impegno e professionalità atletica.

La società, al di là di tale eccezione, però, nulla rileva per l'omesso pagamento del residuo di cui all'accordo economico richiesto dal calciatore ne tantomeno produce documentazione comprovante l'eventuale avvenuto pagamento.

Osserva la Commissione come l'eccezione sollevata dalla società attenga ad un profilo eventualmente disciplinare, non incidendo sull'obbligazione di corrispondere il residuo di cui all'accordo economico.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD Viareggio 2014 a rl al pagamento in favore del sig. Francesco MARIANI della somma di €5.109,67

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

2)RICORSO DEL CALCIATORE Gianmarco GENOVALI/SSD VIAREGGIO 2014 ARL

Con reclamo datato 12/10/2017, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD Viareggio 2014 a rl, il sig. Gianmarco GENOVALI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €2.400,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

Si costituiva la società controinteressata contestando la pretesa del reclamante sulla base della circostanza, che il medesimo, negli ultimi mesi di validità dell'accordo economico, accusava spesso degli infortuni (non refertati da un medico), e dimostrava mancanza d'impegno e professionalità atletica.

La società, al di là di tale eccezione, però, nulla rileva per l'omesso pagamento del residuo di cui all'accordo economico richiesto dal calciatore ne tantomeno produce documentazione comprovante l'eventuale avvenuto pagamento.

Osserva la Commissione come l'eccezione sollevata dalla società attenga ad un profilo eventualmente disciplinare, non incidendo sull'obbligazione di corrispondere il residuo di cui all'accordo economico.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD Viareggio 2014 a rl al pagamento in favore del sig. Gianmarco GENOVALI della somma di €2.400,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

3)RICORSO DEL CALCIATORE Federico MENGALI/S.S.D.VIAREGGIO 2014 ARL

Con reclamo datato 18/10/2017, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD Viareggio 2014 a rl, il sig.Federico MENGALI, chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.2.300,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

Si costituiva la società controinteressata contestando la pretesa del reclamante sulla base della circostanza, che il medesimo, negli ultimi mesi di validità dell'accordo economico, accusava spesso degli infortuni (non refertati da un medico), e dimostrava mancanza d'impegno e professionalità atletica.

La società, al di là di tale eccezione, però, nulla rileva per l'omesso pagamento del residuo di cui all'accordo economico richiesto dal calciatore ne tantomeno produce documentazione comprovante l'eventuale avvenuto pagamento.

Osserva la Commissione come l'eccezione sollevata dalla società attenga ad un profilo eventualmente disciplinare, non incidendo sull'obbligazione di corrispondere il residuo di cui all'accordo economico.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD Viareggio 2014 a rl al pagamento in favore del sig.Federico MENGALI della somma di €.2.300,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

4)RICORSO DEL CALCIATORE Alessio CASTRI'/SSD SRL MANFEDONIA CALCIO

Con reclamo datato 1.04.2017 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD SRL MANFREDONIA CALCIO il sig.Alessio CASTRI' chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €.1.500,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione

dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD SRL MANFREDONIA CALCIO al pagamento in favore del sig. Alessio CASTRI' della somma di €1.500,00. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

5)RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro RAHO/SSD SRL MANFREDONIA CALCIO

Con reclamo datato 1.04.2017 trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSD SRL MANFREDONIA CALCIO il sig. Alessandro RAHO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €1.200,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSD SRL MANFREDONIA CALCIO al pagamento in favore del sig. Alessandro RAHO della somma di €1.200,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

6)RICORSO DEL CALCIATORE Raffaele ORTOLINI/U.S.PALMESE A.S.D.

Con reclamo datato 5/09/2017, trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.PALMESE 1912 ASD il sig. Raffaele ORTOLINI chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di €3.000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal regolamento. La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.PALMESE 1912 ASD al pagamento in favore del sig. Raffaele ORTOLINI della somma di €3.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

7)RICORSO DEL CALCIATORE Sabato CATALANO/SSC D.FRATTESE S.r.l.

Con reclamo datato 12.09.2017 trasmesso tramite PEC alla Commissione Accordi Economici nonché alla SSC D.FRATTESE S.r.l. il sig.Sabato CATALANO chiedeva la condanna della società controinteressata al pagamento della somma di €3.000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal Regolamento L.N.D.

A tale proposito la Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la SSC D.FRATTESE S.r.l. al pagamento in favore del sig.Sabato CATALANO della somma di €3.000,00

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

8)RICORSO DEL CALCIATORE Maurizio MARAUCCI/A.P.TURRIS CALCIO A.S.D

Con reclamo datato 30.09.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.P.TURRIS CALCIO A.S.D. il sig.Maurizio MARAUCCI chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di €13.000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.P.TURRIS CALCIO A.S.D. al pagamento in favore del sig.Maurizio MARAUCCI della somma di €13.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

9)RICORSO DEL CALCIATORE Antonio MORELLA/A.P.TURRIS CALCIO A.S.D.

Con reclamo datato 23.08.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.P.TURRIS CALCIO A.S.D. il sig.Antonio MORELLA chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di €2.800,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La società in data 16/10/2017 faceva pervenire tramite PEC alla Scrivente Commissione ed alla controparte, una nota dove dichiarava semplicemente che il ricorrente era stato saldato di tutto l'importo previsto dall'accordo economico.

Oltre ad essere tardiva rispetto a quanto previsto dall'art.25/bis del Regolamento L.N.D. è risultata priva di qualsiasi prova dell'avvenuto pagamento di quanto dichiarato sulla nota.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.P.TURRIS CALCIO A.S.D. al pagamento in favore del sig. Antonio MORELLA della somma di €2.800,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

10)RICORSO DEL CALCIATORE Maurizio PELUSO/L'AQUILA CALCIO 1927 S.r.l.

Con reclamo datato 26.09.2017, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Maurizio PELUSO chiedeva la condanna della Società l'Aquila Calcio 1927 S.r.l. al pagamento della somma di €16.108,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2016/17.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25/Bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società l'Aquila Calcio 1927 S.r.l. a corrispondere al sig. Maurizio PELUSO la somma di €16.108,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

11)RICORSO DEL CALCIATORE Alfonso PEPE/L'AQUILA CALCIO 1927 S.r.l.

Con reclamo datato 26.09.2017, inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Maurizio PELUSO chiedeva la condanna della Società l'Aquila Calcio 1927 S.r.l. al pagamento della somma di €16.108,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2016/17.

La società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25/Bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la società l'Aquila Calcio 1927 S.r.l. a corrispondere al sig.Maurizio PELUSO la somma di €.16.108,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

12)RICORSO DEL CALCIATORE Pasquale DESPUCCHES/A.S.D.SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA)

Con reclamo datato 26.09.2017,il sig.Pasquale DESPUCCHES si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici, asserendo di aver concluso con la Società SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA),un accordo economico prevedente un importo lordo di €.14.000,00, relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.12.900,00 non percepita.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti.

La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la Società SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA),al pagamento in favore del sig.Paquale DESPUCCHES della somma di €.12.900,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

13)RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe BOZZI/SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA)

Con reclamo datato 26.09.2017, il sig. Giuseppe BOZZI si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici, asserendo di aver concluso con la Società SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA), un accordo economico prevedente un importo lordo di €.16.650,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.9.650,00 non percepita.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti.

La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la Società SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA), al pagamento in favore del sig. Giuseppe BOZZI della somma di €.9.650,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

14)RICORSO DEL CALCIATORE Ciro CIPOLLETTA/SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA)

Con reclamo datato 20.09.2017, il sig. Ciro CIPOLLETTA, si rivolgeva alla Commissione Accordi Economici, asserendo di aver concluso con la Società SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA), un accordo economico prevedente un importo lordo di €.3.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

Richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.1.000,00 non percepita.

La Società non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini previsti.

La Commissione rileva come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offra ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la Società SPORTING FULGOR (Già ASD MADREPIETRA DAUNIA), al pagamento in favore del sig. Ciro CIPOLLETTA della somma di €.1.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter, comma 11 delle N.O.I.F.

15)RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe RINALDI/A.S.D.CITTA' DI GRAGNANO

Con reclamo datato 29.05.2017, trasmesso tramite Racc. A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla A.S.D.CITTA' DI GRAGNANO, il sig.Giuseppe RINALDI chiedeva la condanna della Società contro interessata al pagamento della somma di €.16.000,00, a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La Società, in data 26/06/2017, tramite il proprio legale, faceva pervenire per PEC, una nota a propria difesa, dove si asseriva, che il calciatore in questione, avrebbe ricevuto una squalifica per 9 giornate di gara a seguito di una rissa scoppiata in occasione di gara del Campionato Nazionale Dilettanti 2016/17.

Precisa altresì che il calciatore, ha anche ricevuto il Provvedimento DASPO, da parte della Polizia di Stato, con interdizione alla frequenza sui campi di calcio.

Si rileva però, che nulla è stato allegato, come prova di eventuale avvenuto pagamento di quanto previsto dall'accordo economico depositato presso la Lega Nazionale Dilettanti valido a tutti gli effetti.

La Società, avrebbe avuto la facoltà di richiedere la rescissione o sospensione dell'accordo economico alla Lega per i fatti sopradescritti, inviando la richiesta tramite Racc.A.R. ed alla controparte.

La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – crf accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la A.S.D.CITTA' DI GRAGNANO al pagamento in favore del sig.Giuseppe RINALDI della somma di €.16.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

16)RICORSO DEL CALCIATORE Pasqualino ESPOSITO/S.S.D.CITTA' DI CAMPOBASSO A.r.l.

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R..in data 20/09/2017 il sig.Pasqualino ESPOSITO si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società SSD ARL CITTA' DI

CAMPOBASSO, al pagamento della somma di €.14.670,00 quale residuo dell'accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO al pagamento in favore del sig.Pasqualino ESPOSITO della somma di €.14.670,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

17)RICORSO DEL CALCIATORE Armando IABONI/SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R..in data 20/09/2017 il sig.Armando IABONI si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO, al pagamento della somma di €.5.000,00 quale residuo dell'accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO al pagamento in favore del sig.Armando IABONI della somma di €.5.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

18)RICORSO DEL CALCIATORE Michele DE MATTEIS/SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R..in data 20/09/2017 il sig.Michele DE MATTEIS si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO, al pagamento della somma di €.2.800,00 quale residuo dell'accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO al pagamento in favore del sig.Michele DE MATTEIS della somma di €.2.800,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

19)RICORSO DEL CALCIATORE Albino FAZIO/SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R..in data 13/09/2017 il sig.Albino FAZIO si rivolgeva a questa Commissione richiedendo la condanna della Società SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO, al pagamento della somma di €.8.793,81, quale residuo dell'accordo economico con la stessa stipulato relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

La Società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società SSD ARL CITTA' DI CAMPOBASSO al pagamento in favore del sig.Albino FAZIO della somma di €.8.793,81.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

20)RICORSO DEL CALCIATORE Domenico SURIANO/A.S.D.CALCIO POMIGLIANO

Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 20/09/2017 il sig.Domenico SURIANO , si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.CALCIO POMIGLIANO, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.18.698,94, relativamente alla Stagione Sportiva 2016/17

Richiedeva la condanna della società al pagamento della somma di €.3.362,94 quale residuo dell'accordo in essere.

Si rileva preliminarmente, che in data 31/10/2017, il legale del calciatore faceva pervenire a questa Commissione, dichiarazione di rinuncia tramite PEC per intervenuta transazione della vertenza

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara cessata la materia del contendere. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

21)RICORSO DEL CALCIATORE Matteo GALTAROSSA/A.S.D.CAVENAGO FANFULLA

Con reclamo datato 13.09.2017 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig. Matteo GALTAROSSA, chiedeva la condanna della Società A.S.D.CAVENAGO FANFULLA al pagamento della somma di €.2.000,00, quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2016/17.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25/Bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società A.S.D.CAVENAGO FANFULLA, corrispondere al sig. Matteo GALTAROSSA la somma di €.2.000,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

22)RICORSO DEL CALCIATORE Davide MIOCCHI/A.S.D.ANZIO CALCIO 1924

Con reclamo datato 9/09/2017 inoltrato a mezzo raccomandata a.r. tanto alla società controinteressata quanto alla Commissione Accordi Economici, il sig.Davide MIOCCHI, chiedeva la condanna della Società A.S.D.ANZIO CALCIO 1924 al pagamento della somma di €.7.500,00 quale compenso residuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto, relativo alla Stagione Sportiva 2016/17.

La Società, non faceva pervenire alcuna memoria a propria difesa nei termini stabiliti dall'art.25/Bis del Regolamento L.N.D.

Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., accoglie il reclamo, condannando la Società A.S.D.ANZIO CALCIO 1924 a corrispondere al sig.Davide MIOCCHI la somma di €.7.500,00 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

23)RICORSO DEL CALCIATORE Matteo IALI/U.S.D.COLLIANA

Con reclamo datato 7/09/2017, trasmesso tramite Racc.A.R. alla Commissione Accordi Economici nonché alla U.S.D.COLLIANA il sig.Matteo IALI, chiedeva la condanna della società contro interessata al pagamento della somma di €.4.000,00 a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell'accordo economico sottoscritto in relazione alla stagione sportiva 2016/2017.

La società non faceva pervenire alcuna nota a propria difesa nei termini previsti dal regolamento. La Commissione ritiene condivisibili le argomentazioni addotte dal ricorrente, rilevando altresì come la documentazione prodotta in atti – cfr accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro alla pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell'accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l'ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti condanna la U.S.D.COLLIANA al pagamento in favore del sig.Matteo IALI della somma di €.4.000,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

24)RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro ROMEO/A.C.D.NARDO'

Con ricorso notificato il 26/05/2017 Alessandro Romeo esponeva di aver concluso, per la stagione sportiva 2015/2016, un accordo economico con l'A.C.D. Nardò per il complessivo importo lordo di €. 10.000,00, precisando di aver percepito acconti per complessivi €. 5.655,00. Concludeva, pertanto, chiedendo il riconoscimento del residuo credito, quantificato in €. 4.335,00. La Società resistente, ritualmente costituitasi, contestava la pretesa del ricorrente sul rilievo dell'integrale pagamento del compenso pattuito ed allegando, a riscontro della circostanza, quattro quietanze liberatorie a firma del Romeo.

Il Romeo depositava, in data 21/06/2017, ulteriore memoria nella quale replicava alle difese avversarie, disconoscendo, formalmente, le sottoscrizioni apposte in calce alle quietanze prodotta dalla controparte ed insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Anche l'Associazione Calcio Nardò provvedeva a versare in atti una nuova memoria, con cui ribadiva le proprie tesi ed, in particolare, evidenziava l'assenza di alterazioni nelle quietanze prodotte e concludeva chiedendo il rigetto del reclamo.

La Commissione, con ordinanza del 26/9/2017 disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale, richiedendo perizia calligrafica sulle firme apposte in calce alle quietanze prodotte dalla società resistente, al fine di accertare la riferibilità delle stesse all'odierno ricorrente, Alessandro Romeo.

La Procura Federale, effettuate le indagini ritenute opportune, disponeva la trasmissione della propria relazione con comunicazione del 24/10/2017.

Rileva, preliminarmente, la Commissione che risultano correttamente adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis delle N.O.I.F., risultando perfezionata la notifica e versata la tassa di reclamo.

La decisione della presente controversia presuppone alcune necessarie, seppur ovvie, considerazioni preliminari.

In primo luogo non è certamente revocabile in dubbio che ai giudizi innanzi Questa Commissione, così come in qualsiasi controversia avente ad oggetto la tutela di diritti, siano applicabili le norme del nostro ordinamento positivo, sia sostanziale che processuale e che la definizione della lite debba conformarsi ai principi fondamentali dettati dalla Carta Costituzionale e dai principi generali dell'ordinamento.

Dalla riferite premesse discende che, ove non diversamente stabilito dalla normativa federale (si vedano, esemplificativamente l'art. 2, 6° comma dello Statuto della F.I.G.C. e l'art. 25-bis del Regolamento della L.N.D.), la Commissione è tenuta a far applicazione della normativa positiva come richiamata al precedente paragrafo.

Venendo all'esame della presente fattispecie, il "*thema decidendum*" ha ad oggetto il valore probatorio dei documenti e la loro utilizzabilità, nell'ipotesi di disconoscimento della sottoscrizione apposta in calce al documento stesso.

La richiamata disposizione regolamentare (art. 25-bis Reg. L.N.D) non offre alcun aiuto per la soluzione della questione, limitandosi a stabilire che i documenti "*se redatti e depositati in*

conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio".

Appare di immediata evidenza che la regola appena enunciata non sia di alcuna utilità nel caso di specie, salvo per affermare la legittimità della produzione, ritualmente allegata alla tempestiva costituzione della società resistente.

Si impone, allora, l'applicazione delle regole dettate dal nostro al riguardo e, segnatamente, degli artt. 2697 c.c. e del combinato disposto degli artt. da 214 a 216 c.p.c..

La prima disposizione prevede che *"chi vuol far valere un diritto in giudizio, deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento"*.

La resistente, infatti, a riscontro della propria eccezione di pagamento dei compensi pattuiti al calciatore, ha prodotto quietanza attestante il versamento degli importi dovuti, recante la sottoscrizione del Romeo.

Quest'ultimo, peraltro, ha disconosciuto la firma asseritamente a lui riferibile, dichiarando che la stessa non era stata da lui apposta.

Tale disconoscimento ha privato la scrittura in oggetto di ogni valenza probatoria, così come stabilito dagli artt. 214 e 215 c.p.c..

In un ordinario giudizio di cognizione l'ASD Nardò avrebbe potuto, ai sensi dell'art. 216 c.p.c., dichiarare di volersi avvalere del documento (la quietanza) e chiederne la verifica, accertamento riservato ad una consulenza tecnico-grafologica.

Questa possibilità è, però, preclusa a Questa Commissione, la quale, a tal fine, aveva trasmesso gli atti alla Procura Federale per l'eventuale espletamento dell'incombente, ad essa consentito nell'ambito del potere di indagine, anche d'ufficio.

La Procura si è limitata, peraltro, ad acquisire le dichiarazioni delle parti e di altri soggetti, le quali sono inutilizzabili per i fini di prova che qui interessano.

Le dichiarazioni delle parti, infatti, assumono rilievo solo se la parte dichiara fatti a sè sfavorevoli, mentre, nell'ipotesi contraria, integrano mere allegazioni di parte sfornite di ogni obiettivo riscontro.

Analogamente, ai sensi dell'art. 25-bis del Reg. L.N.D. le dichiarazioni testimoniali, le quali *"possono essere ammesse in via eccezionale"*, non sono state nè dedotte, nè richieste dalle parti. Discende dalle superiori considerazioni che, attesa la carenza di ogni valore probatorio della quietanza, resta sfornito di ogni riscontro l'eccezione di pagamento sollevata dalla resistente, con la conseguenza che deve ritenersi accertato il credito del Romeo nella misura richiesta e provata alla stregua dell'accordo economico ritualmente depositato e prodotto.

Da ultimo ed a soli fini di completezza espositiva, si osserva che, anche volendo, in via di mera ipotesi considerare valida ed efficace (ma così non è per le ragioni appena esposte), la quietanza prodotta dall'ASD Nardò, la stessa sarebbe inutilizzabile in quanto non rispondente alle prescrizioni contenute nell'art. 25-bis-, secondo cui *"I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, **firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce**"*.

Difetta nel documento prodotto sia la specifica del versamento, sia il periodo di riferimento, di talchè il documento non è idoneo a fornire obiettivo riscontro del pagamento asseritamente ivi effettuato.

Il reclamo deve, pertanto, essere accolto

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, condanna la Società A.C.D.NARDO' al pagamento in favore del sig. Alessandro ROMEO della somma di €4.335,00.

Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell' iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: Ind.amministrazione@figc.it

Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto dall'art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

Il Segretario
Enrico Ciuffa

Il Presidente
Fabio Galli

Publicato in Roma il 13 Dicembre 2017

Il Segretario Generale
(Massimo Ciaccolini)

Il Presidente della LND
(Cosimo Sibilia)